



Il Presidente del Tribunale di Piacenza

d'intesa con

Il Procuratore della Repubblica F.F. presso detto Tribunale

Visto il provvedimento organizzativo adottato in data 19 marzo 2020, avente per oggetto l'adozione delle c.d. linee guida per la fissazione e la trattazione della udienza a decorrere dal 23 marzo e fino al 15 aprile 2020

Richiamate tutte le disposizioni normative ivi previste Preso atto che, con D.L. in data 7 aprile 2020, il termine del 15 aprile 2020 è stato prorogato all'11 maggio 2020

Ritenuto che occorre, quindi, adottare un provvedimento organizzativo integrativo di quello adottato in data 19 marzo 2020,

tenuto conto della perdurante grave situazione epidemiologica che ancora caratterizza l'intera Provincia di Piacenza, con conseguente persistenza della primaria e fondamentale finalità di rispettare le indicazioni igienico-sanitarie fornite da tutte le Autorità competenti al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici Giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone

tenuto conto, altresì e come già specificato nel provvedimento organizzativo del 19 marzo 2020, che dette fondamentali e prioritarie esigenze possono essere realizzate in concreto tenendo, altresì, conto della incidenza negativa che la normativa di emergenza produce sul regolare funzionamento della attività giurisdizionale

ritenuto che detto contemperamento può essere perseguito - nel settore civile e compatibilmente con le esigenze organizzative sia dei singoli Magistrati che del presidio amministrativo previsto per il settore civile- mediante il ricorso alla c.d. udienza figurata in presenza dei presupposti previsti dall'art. 83, comma 7, lett. H del D.L. n. 18/2020 posto che detta norma prevede la possibilità di sostituire la trattazione orale con la trattazione scritta (con le modalità previste) per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, con la conseguenza che - in tal momento- non si possono verificare - in concreto- nè assembramenti né incontri ravvicinati tra le persone

visto il verbale della riunione tenutasi in data 8 aprile 2020

PQM

Adotta

Le seguenti linee guida per la fissazione e trattazione delle udienze per il periodo dal 15 aprile all'11 maggio 2020

Viene integralmente confermato il provvedimento organizzativo adottato in data 19 marzo 2020 con le seguenti specificazioni, afferenti l'attività del Tribunale.

1) Viene confermata la possibilità - compatibilmente con le esigenze organizzative sopra richiamate- di trattare con le modalità di cui al prec. art. 83, comma 7, lett. H del D.L. n. 18/2020 anche procedimenti diversi da quelli specificati sub lettera A) del provvedimento 19 marzo 2020 ma che si caratterizzano, per il loro regolare svolgimento, per la presenza dei soli difensori delle parti.

Si confermano, quindi, i casi esemplificativi previsti sub lettera B) del precitato provvedimento, con le ulteriori seguenti specificazioni:

- La c.d. udienza figurata di cui alla precitata norma può essere adottata anche per la discussione e decisione dei procedimenti in materia di lavoro/ previdenza ed assistenza atteso che la discussione orale può essere sostituita con la c.d. trattazione scritta

- La c.d. udienza figurata può essere utilizzata anche per i procedimenti cautelari, con deposito a mezzo di pct di tutti gli atti ed eventuali produzioni documentali
- Per le udienze di separazione consensuale e di divorzio congiunto, le parti possono depositare con le modalità telematiche dichiarazione sottoscritta personalmente dai coniugi con la quale dichiarano di rinunciare a comparire; dichiarano di non volersi riconciliare; chiedono l'accoglimento del ricorso e confermano le condizioni di detto ricorso. In tal caso non verrà tenuta alcuna udienza di comparizione, senza necessità di redazione di verbale, con il Presidente del Collegio che si riserverà di riferire al Collegio. Laddove le parti, di comune accordo, intendano modificare, prima della udienza, le condizioni di cui al ricorso lo potranno fare mediante il deposito con le modalità telematiche di nota integrativa inserita nella predetta dichiarazione o allegata alla stessa. Qualora, al contrario, le parti vogliano comparire di persona o non intendano effettuare la dichiarazione di cui sopra, verrà fissata altra udienza a data successiva a quella del ~~14~~ maggio 2020.
- Modalità del tutto analoghe possono essere adottate con riguardo alle udienze collegiali ex legge n. 219/2012 o per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, qualora sia intervenuto un regolamento concordato tra le parti o le stesse rinunciano a comparire.

2) In ordine alle modalità di svolgimento della c.d. udienza figurata, si specifica quanto segue.

- La trattazione verrà effettuata tramite scambio e deposito in telematico, entro due giorni prima della udienza, di note scritte contenenti istanze e conclusioni di udienza con la eventuale sintetica illustrazione delle relative ragioni., insieme alla prova di trasmissione alla controparte. La redazione del verbale di udienza non è necessariamente richiesta, salvo che sia giustificata da esigenze organizzative afferenti

il funzionamento di consolle e del processo telematico.

- Il mancato deposito, ad opera di tutte le parti, di note/ conclusioni, darà luogo ad una situazione assimilabile a quella prevista dagli artt. 181 e 309 c.p.c. nel processo ordinario di cognizione.

- 3) Per il periodo successivo all'11 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2020 viene riservata l'adozione di un ulteriore e successivo provvedimento organizzativo

- 4) Tutti i procedimenti civili che non rientrano in una delle tipologie per cui è prevista la trattazione, saranno rinviati ad epoca successiva all'11 maggio 2020

- 5) Per settore penale, viene confermato integralmente il provvedimento organizzativo adottato in data 19 marzo 2020, con la specificazione - ulteriore- che, sulla base dell'art. 38 D.L. 7 aprile 2020, si procederà alla trattazione dei procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.

- 6) Viene confermato lo svolgimento, con le modalità della c.d. udienza da remoto già sperimentata per l'udienza del 23/3/2020 (con esito del tutto positivo sia per quanto concerne il rigoroso rispetto delle norme igienico- sanitarie sia con riferimento alla tutela del diritto di difesa), della udienza pre fallimentare fissata per il giorno 20 aprile 2020, con invito ai difensori interessati a fare pervenire l'indirizzo di posta elettronica a cui trasmettere l'invito a partecipare.

- 7) Si specifica che tutte le comunicazioni tra gli Uffici e con gli avvocati devono avvenire utilizzando le modalità telematiche e/o la posta elettronica.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello; al Procuratore Generale presso detta Corte di Appello; al Ministero della Giustizia; al CSM, al

Presidente dell'Ordine Avvocati di Piacenza, con
pubblicazione anche sul sito web del Tribunale.

Piacenza, 8 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale
Dott. Stefano Brusati

Il Procuratore della Repubblica F.F.
Dott. Antonio Colonna

